

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N° 14674

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 28 febbraio 2018, alla presenza di n. 32 dei suoi componenti su un totale di 34;

Visto

- il D.P.R. n. 487/1994, e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 213/2009 riguardante il "Riordino degli enti di ricerca in attuazione della legge 27 settembre 2007, n. 165";
- il D.Lgs. n. 218/2016 recante norme in materia di "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124", ed in particolare l'art. 19, comma 1;

Visto

- lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ed in particolare l'articolo 12, comma 4, lettera i), relativamente alle attribuzioni del Consiglio Direttivo: "adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti Disciplinari, in particolare in materia di elezioni, di organizzazione e funzionamento interni";
- l'articolo 5, commi 3 e 4, del Regolamento del Personale dell'INFN, che prevede l'adozione di un suo specifico Disciplinare per l'assunzione di personale a tempo indeterminato;
- altresì l'articolo 7, comma 4, del Regolamento del Personale dell'INFN che prevede l'adozione di un suo specifico Disciplinare per l'assunzione di personale a tempo determinato;

Considerato

- che il documento di indirizzo recante "Criteri generali per la selezione di personale da assumere con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera a) del CCNL per il personale dal IV al X livello", approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5619/1997, e successive modificazioni e integrazioni,
- che il documento concernente "Criteri generali per la selezione di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato da inquadrare nei profili di Ricercatore e Tecnologo", approvato dal Consiglio Direttivo dell'INFN con deliberazione n. 13420/2014,
- che il "Disciplinare recante le norme sui concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato", approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14095/2016 e modificato con successiva deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14269/2016,

non rappresentano più le esigenze dell'Istituto tenendo anche conto dei riferimenti normativi disapplicati, o abrogati, con riferimento alle norme contenute nell'attuale Regolamento del Personale dell'INFN che ha recepito quanto dettato dal sopracitato D.Lgs. 216/2018 ai sensi dell'art. 19, comma 1;

- la proposta della Giunta Esecutiva dell'Istituto;

con n. 32 voti a favore;

visto il risultato della votazione;

DELIBERA

- 1) Di adottare l'allegato "Disciplinare recante le norme sui concorsi per l'assunzione del personale dipendente", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Il Disciplinare di cui al punto 1) entra in vigore dalla data di approvazione della presente deliberazione.
- 3) Di abrogare, a far data dall'entrata in vigore del Disciplinare di cui al punto 1), le deliberazioni nn. 5619/1997, 13420/2014, 14095/2016 e 14269/2016, citate nelle premesse.

DISCIPLINARE RECANTE LE NORME SUI CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

SOMMARIO

TITOLO I – Principi generali.....	2
ART. 1 - Finalità e ambito di applicazione	2
ART. 2 – Bandi di concorso	2
ART. 3 – Esclusioni	2
ART. 4 – Commissioni	2
ART. 5 – Parità tra i generi.....	3
TITOLO II – Procedure di reclutamento per il personale dipendente	3
ART. 6 – Modalità di concorso.....	3
ART. 7 – Bandi di concorso e svolgimento della procedura concorsuale	4
ART. 8 – Presentazione delle domande.....	5
ART. 9 – Modalità di individuazione dei componenti delle Commissioni esaminatrici	5
ART. 10 – Svolgimento delle prove - Diario	6
ART. 11 – Concorsi per titoli ed esami.....	6
ART. 12 – Concorsi per titoli ed esame colloquio	7
ART. 13 – Concorsi per soli titoli.....	7
ART. 14 - Punteggi del concorso.....	8
ART. 15 – Graduatoria di merito	8
ART. 16 – Requisiti di accesso ai profili professionali.....	8
ART. 17 - Titoli valutabili e relativi criteri di valutazione	9
TITOLO III – Casi particolari riguardanti il reclutamento del personale a tempo determinato.....	12
ART. 18 – Attivazione della procedura concorsuale straordinaria	12
ART. 19 - Procedure straordinarie per il reclutamento	12
TITOLO IV – Norme finali	13
ART. 20 - Norma di rinvio	13
APPENDICE.....	14
Tabella 1 - Regole generali per le Commissioni di concorso	14
Tabella 2 - Esempi di punteggi per la valutazione dei titoli per il profilo di Ricercatore sperimentale	15
Tabella 3 - Esempi di punteggi per la valutazione dei titoli per il profilo di Ricercatore teorico.....	15
Tabella 4 - Esempi di punteggi per la valutazione dei titoli per il profilo di Tecnologo.....	16
Tabella 5 - Esempi di punteggi per la valutazione dei titoli per il profilo di Tecnologo amministrativo-gestionale.....	16
Tabella 6 - Esempi di punteggi per la valutazione dei titoli per i profili Tecnici e Amministrativi	16
Tabella 7 - Settori tecnologici.....	17

TITOLO I – Principi generali

ART. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare definisce le norme sul reclutamento del personale dipendente dell'INFN, nel rispetto dello Statuto, delle norme vigenti in materia di pubblico impiego, nonché dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle leggi riguardanti il comparto della ricerca.

ART. 2 – Bandi di concorso

1. I bandi di concorso per il reclutamento del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato sono emanati dal Presidente dell'INFN con proprio provvedimento.
2. I bandi di concorso sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Istituto ed eventualmente su uno o più quotidiani. I bandi per i concorsi a tempo indeterminato vengono pubblicati anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica¹.
3. Nei bandi di concorso sono indicati la forma, le modalità e i termini con i quali inviare la domanda di partecipazione, le materie e le prove d'esame, nonché i titoli valutabili e i criteri di valutazione a disposizione delle Commissioni esaminatrici².

ART. 3 – Esclusioni

1. I provvedimenti di esclusione dal concorso di candidati in difetto dei requisiti prescritti o che si trovino in condizioni ostative alla partecipazione al concorso o che nella domanda di ammissione abbiano omissso una o più dichiarazioni relative ai suddetti requisiti o condizioni ostative, sono adottati in qualsiasi fase del concorso dal Presidente dell'INFN o da persona da lui delegata.

ART. 4 – Commissioni

1. Le Commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento del Presidente dell'INFN e, ai sensi degli articoli 35, co. 3, lett. e) e 57, co 1, lett. a) del D.lgs. n. 165/2001, sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o delle associazioni professionali. Di norma nessun genere può superare i 2/3 dei componenti della commissione. La composizione delle Commissioni esaminatrici e i curricula dei commissari vengono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto.
2. Le nomine dei componenti di una Commissione seguono criteri di imparzialità e rotazione e avvengono in modalità trasparenti come riportato in dettaglio all'art. 9.
3. L'atto di nomina della commissione di concorso è inoltre inviato entro tre giorni alla Consiglieria o al Consigliere di Parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso ai sensi dell'art. 5, co 1, lett. b) del Decreto Legislativo 215/2012.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'INFN, inquadrato in un profilo non inferiore a quello di Collaboratore di Amministrazione. In ogni commissione di concorso la figura di segretario è obbligatoria³.
5. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Tali strumenti non possono essere utilizzati dai componenti della Commissione né per le prove d'esame né per la seduta di chiusura del concorso. Per strumenti telematici di lavoro collegiale si intendono quegli strumenti che permettono la visualizzazione contestuale audio e video in tempo reale e senza interruzione tra tutti i componenti della commissione.

1 Art. 4, c. 1 del DPR 9 maggio 1994, n. 487

2 Art. 3, c. 2 del DPR 9 maggio 1994, n. 487

3 Artt. 2 e 9 del DPR 9 maggio 1994, n. 487

6. Durante lo svolgimento di riunioni telematiche, il Presidente della Commissione, al momento di dichiarare aperta la seduta dei lavori, si accerta dell'identità dei componenti della Commissione che utilizzano tali strumenti. La riunione si intende svolta dove è il Presidente e a conclusione della riunione la Commissione concorda lo schema di verbale. Il Presidente della Commissione e i componenti che sono eventualmente riuniti con lui nella stessa sede firmano e chiudono il verbale. I componenti della Commissione che si trovano in una sede separata compilano una dichiarazione che attesta che hanno partecipato alla riunione con l'utilizzo di strumenti telematici, che approvano quanto deciso nella riunione e che approvano il verbale sottoscritto dal Presidente e dagli altri Componenti presenti nella stessa sede. Detta dichiarazione sarà inviata tramite e-mail al Presidente della Commissione che provvederà ad allegarla al verbale.
7. Ai componenti della commissione spetta un compenso ai sensi della normativa vigente⁴.

ART. 5 – Parità tra i generi

1. I bandi devono contenere la citazione della legge 10 aprile 1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come anche previsto dall'art. 57 del Decreto Legislativo 165/2001, gli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 198/2006 e la clausola di trasparenza che prevede la pubblicazione dei curricula dei candidati, nei limiti previsti dalla vigente normativa.
2. Per applicare al meglio i principi richiamati dal comma 1, l'Istituto mette a disposizione delle Commissioni esaminatrici una documentazione redatta dal Comitato Unico di Garanzia che richiama alcuni principi e formula suggerimenti da tenere presente durante l'espletamento delle procedure concorsuali. La presa d'atto di questa documentazione deve avvenire all'inizio della procedura concorsuale e deve essere verbalizzata come uno dei primi atti della commissione.

TITOLO II – Procedure di reclutamento per il personale dipendente

ART. 6 – Modalità di concorso

1. Le modalità concorsuali per l'accesso ai diversi profili e livelli sono definite dalla seguente tabella⁵:

Profilo	Livello	Modalità d'accesso
Dirigente di Ricerca (DR)	I	Soli Titoli
Primo Ricercatore (PR)	II	Titoli ed esame colloquio
Ricercatore (RIC)	III	Titoli ed esami (2 prove scritte , 1 colloquio)
Dirigente Tecnologo (DT)	I	Soli Titoli ⁶
Primo Tecnologo (PT)	II	Titoli ed esame colloquio ⁷
Tecnologo (TEC)	III	Titoli ed esami (2 prove scritte , 1 colloquio)
Funzionario (FA.)	V	Titoli ed esami (2 prove scritte, 1 colloquio)
Collaboratore Tecnico E.R. (CTER)	VI	
Collaboratore di Amministrazione (CA)	VII	
Operatore Tecnico (OT)	VIII	

4 DPCM del 23 marzo 1995

5 Allegato 1 al DPR 12 febbraio 1991, n. 171

6 Tenuto conto della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers, riportati nell'art 2 del D. Lgs 25 novembre 2016, n. 218, sono state uniformate le modalità di accesso tra i ricercatori e i tecnologi.

7 Vedi nota 6

Profilo	Livello	Modalità d'accesso
Operatore di Amministrazione (OA)	VIII	

2. La Giunta si riserva di definire in casi particolari, ed esclusivamente per i concorsi a tempo determinato, le modalità concorsuali.

ART. 7 – Bandi di concorso e svolgimento della procedura concorsuale

1. L'avvio di una procedura concorsuale e il relativo bando possono essere richiesti dal Direttore di una Struttura INFN o dal Consiglio Direttivo.
2. Qualora il bando venga richiesto da una Struttura, il concorso si svolgerà presso la stessa Struttura che provvederà anche alla copertura delle spese per i componenti della commissione. Viceversa, i concorsi banditi per decisione *motu proprio* del Consiglio Direttivo, si svolgeranno presso la sede dell'Amministrazione Centrale o in una sede ritenuta più idonea.
3. I bandi di concorso sono definiti sulla base di schemi-tipo per i diversi livelli e profili di personale. Gli schemi-tipo sono riportati sul sito web dell'Amministrazione Centrale, sezione Direzione Affari del Personale.
4. Nei bandi di concorso devono essere indicati:
 - a) il profilo, il livello e il numero dei posti a concorso e le eventuali percentuali di riserva con l'indicazione delle unità di posti corrispondenti previste rispettivamente da leggi a favore di determinate categorie e per il personale interno in conformità alla normativa vigente per l'INFN;
 - b) la modalità di assegnazione della sede di lavoro;
 - c) i requisiti generali di ammissione e le eventuali deroghe;
 - d) il grado e il tipo di titolo di studio e gli eventuali titoli di specializzazione o di qualificazione professionale richiesti;
 - e) gli eventuali requisiti specifici previsti da disposizioni normative vigenti per l'INFN;
 - f) le condizioni per l'ammissione al concorso o le cause a questa ostative;
 - g) il numero e tipo di prove, il punteggio attribuibile a ciascuna di esse, il programma di esame per le prove scritte ove previste e per la prova orale e il contenuto della eventuale prova pratica, la votazione minima da conseguire per il superamento di ciascuna prova;
 - h) i titoli valutabili e il punteggio massimo complessivo attribuibile;
 - i) tutti i criteri di valutazione dei titoli;
 - j) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio ed i termini e le modalità di presentazione della documentazione che ne attesti il possesso;
 - l) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di ammissione e degli eventuali documenti prescritti;
 - m) le dichiarazioni da rendere, a pena di esclusione, nella domanda di ammissione al concorso;
 - n) le procedure che saranno seguite per garantire la trasparenza secondo le prescrizioni del codice Minerva e del "codice di condotta per il reclutamento dei ricercatori" allegato alla Carta europea dei Ricercatori, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione dei curriculum delle candidate e dei candidati e dei componenti della commissione esaminatrice;
 - o) l'informazione che l'Istituto mette a disposizione ai richiedenti, che ne hanno bisogno, gli ausili o i tempi aggiuntivi previsti dalla normativa vigente.
5. L'istituto ha la facoltà di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei rispettando i vincoli di legge⁸.

⁸ Art. 6 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75

ART. 8 – Presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione al concorso possono essere inoltrate con le seguenti modalità:
 - a. a mezzo raccomandata AR, redatte in carta semplice, o per via telematica all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC);
 - b. compilate e presentate esclusivamente per via telematica utilizzando l'apposita applicazione disponibile nell'area concorsi dell'Istituto (<https://reclutamento.infn.it>).

Non sono ammesse altre forme di presentazione o modalità di invio della domanda di ammissione alla procedura concorsuale che sarà indicata nel bando, pena l'esclusione dal concorso.

2. Nel caso sia indicato nel bando l'utilizzo dell'applicazione telematica, previa auto-registrazione, l'accesso è consentito tramite le credenziali (username/password) inviate all'indirizzo e-mail fornito in fase di registrazione. Le candidate e i candidati che hanno rapporti a diverso titolo con l'INFN possono utilizzare le proprie credenziali di accesso rilasciate dall'Istituto, purché la scadenza prevista di dette credenziali non avvenga prima del termine ultimo del concorso indicato nel relativo bando.
3. Il termine di scadenza⁹ per la presentazione delle domande è di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dei rispettivi bandi sul sito dell'Istituto e/o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale - Concorsi.
4. Ulteriori dettagli sulla presentazione delle domande sono specificati nel bando di concorso.

ART. 9 – Modalità di individuazione dei componenti delle Commissioni esaminatrici¹⁰

1. I componenti delle commissioni di concorso sono scelti dalla Giunta Esecutiva e nominati dal Presidente dell'INFN.
2. In tutte le Commissioni almeno un componente è scelto tra i dipendenti dell'INFN.
3. Le Commissioni sono composte da un Presidente e da due a sei componenti, purché il numero totale dei componenti sia dispari. Le Commissioni dei concorsi per i profili di ricercatore e tecnologo sono costituite in maggioranza da componenti esterni all'Istituto¹¹. Per i concorsi a tempo determinato questa composizione può essere derogata dalla Giunta.
4. Per i concorsi che si svolgono nelle Strutture INFN, i componenti della commissione sono proposti dal Direttore di Struttura e vagliati dalla Giunta Esecutiva.
5. Per i concorsi nazionali svolti presso l'Amministrazione Centrale (o in una sede ritenuta più idonea, art.7 comma 2 del presente disciplinare) i Direttori delle strutture INFN e la Giunta Esecutiva suggeriscono, individualmente e in via riservata, i componenti della commissione esaminatrice. Le proposte dovranno tenere conto della tipologia del concorso e quindi delle competenze necessarie. Le proposte, non vincolanti, vengono poste al vaglio della Giunta che sceglie i componenti della commissione e il suo Presidente, rispettando le quote di genere e dei dipendenti dell'Ente nonché una regolare rotazione sia delle persone che della loro provenienza.
6. Le Commissioni sono presiedute da persone che rivestano una delle seguenti qualifiche o equivalente qualifica presso una Istituzione estera:
 - a) per i concorsi a posti dei profili di Ricercatore e Tecnologo: docente universitario con qualifica di Professore Ordinario o Straordinario o dipendente dell'INFN o di altra istituzione od ente di ricerca e sperimentazione con profilo di Dirigente di Ricerca, di Dirigente Tecnologo, con comprovata esperienza internazionale, o di Dirigente di I fascia nei casi in cui le materie di concorso siano esclusivamente in ambito amministrativo e gestionale;
 - b) per i concorsi a posti dei profili di Funzionario di Amministrazione, Collaboratore di Amministrazione, Collaboratore Tecnico E. R. ed Operatore Tecnico: le medesime qualifiche di cui al precedente punto a) o

9 Art. 4, c. 1 del DPR 9 maggio 1994, n. 487

10 Art. 9 del DPR 9 maggio 1994, n. 487

11 Art. 20, c. 4, lett. a) del D. Lgs. del 4 giugno 2003, n. 127

Professore Associato o Ricercatore universitario o dipendente dell'INFN o di altra istituzione od ente di ricerca con profilo di Primo Ricercatore o di Primo Tecnologo o di Dirigente di II fascia o di Ricercatore o di Tecnologo.

7. In appendice è riportata la tabella 1 riepilogativa delle regole per la definizione delle Commissioni esaminatrici.

ART. 10 – Svolgimento delle prove - Diario

1. Se non indicato direttamente nel bando, il diario delle prove scritte è notificato ai singoli candidati ammessi al concorso con un preavviso non inferiore ai quindici giorni¹² rispetto alle date fissate per lo svolgimento delle prove stesse.
2. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove precedentemente sostenute¹³. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni¹⁴ prima di quello in cui essi debbono sostenerla. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali¹⁵.
3. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli esami¹⁶.
4. Sarà cura della commissione esaminatrice comunicare alle candidate e ai candidati una descrizione sufficientemente dettagliata della prova per cui si è convocati.

ART. 11 – Concorsi per titoli ed esami

1. Gli esami per concorsi per titoli ed esami consistono in due prove scritte e in una prova orale, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6. La prova orale comprende l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando, ove tale conoscenza sia prevista quale requisito di accesso a determinati profili professionali. Una delle due prove scritte può essere a contenuto teorico-pratico.
2. Nei concorsi a posti per i profili di Collaboratore Tecnico E. R. e di Operatore Tecnico la prova a contenuto teorico-pratico può essere sostituita da una prova pratica attitudinale con riferimento alle attività che i candidati sono chiamati a svolgere.
3. I voti relativi alla valutazione delle prove sono espressi, di norma con 200 punti. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 140/200 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre eventuali materie indicate nel bando e si intende superato quando sia riportata una votazione di almeno 140/200 o equivalente.
4. La valutazione dei titoli, sulla base di criteri definiti nei bandi, è effettuata dalla Commissione esaminatrice nei confronti delle sole candidate e candidati che hanno sostenuto le prove scritte o pratiche, prima che si provveda alla valutazione delle prove medesime¹⁷.
5. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso e devono essere idoneamente documentati, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilità.
6. Ai sensi dell'art. 7 lettera h) del presente Disciplinare, nei bandi di concorso sono indicati i titoli valutabili, e il punteggio massimo complessivo agli stessi attribuibile. Tale punteggio non può in ogni caso essere stabilito in misura superiore ad 1/3 del punteggio massimo complessivo attribuibile¹⁸.

12 Art. 6, c. 1 del DPR 9 maggio 1994, n. 487

13 Art. 6, c. 3 del DPR 9 maggio 1994, n. 487

14 Art. 6, c. 3 del DPR 9 maggio 1994, n. 487

15 Art. 12, c. 2 del DPR 9 maggio 1994, n. 487

16 Art. 6, c. 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487

17 Art. 8, c. 1 del DPR 9 maggio 1994, n. 487

18 Art. 8, c. 2 del DPR 9 maggio 1994, n. 487

7. La verifica del possesso dei requisiti di ammissione dei candidati è di competenza del Direttore della Struttura INFN dove si svolge il concorso. L'esclusione dal concorso è disposta dal Presidente dell'INFN o da persona da lui delegata.
8. La graduatoria del concorso è definita dal punteggio finale che è dato dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o teorico-pratiche o pratiche e della votazione conseguita nel colloquio¹⁹.
9. la sede di lavoro di prima assegnazione dei vincitori è stabilita dal Consiglio Direttivo dell'INFN secondo quanto indicato nel bando di concorso, tenuto conto delle esigenze funzionali delle Strutture e dei programmi di ricerca dell'Istituto.

ART. 12 – Concorsi per titoli ed esame colloquio

1. Nei concorsi per titoli ed esame colloquio si applicano le seguenti norme:
 - a) l'accertamento del possesso della professionalità, prevista dalle norme vigenti per il profilo e il livello dei posti a concorso e richiamata all'art. 16 del presente disciplinare, è demandata al giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice;
 - b) la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base dei criteri elencati nel bando e mediante la formulazione di distinti voti per ciascun titolo valutabile assegnati collegialmente dalla Commissione. I possibili criteri di valutazione sono elencati per ciascun profilo e livello nell'art. 17 del presente Disciplinare;
 - c) sono ammessi a sostenere l'esame colloquio le sole candidate e i soli candidati per i quali nella valutazione dei titoli sia espresso dalla Commissione esaminatrice un punteggio complessivo superiore alla soglia riportata nell'art. 14;
 - d) le procedure concorsuali per titoli ed esame si concludono con la formulazione di un voto complessivo per ogni candidato che risulta essere la somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto conseguito nell'esame colloquio;
 - e) la graduatoria di merito del concorso sarà formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine decrescente delle votazioni finali ottenute dalle candidate e dai candidati.
 - f) la sede di lavoro di prima assegnazione dei vincitori è stabilita dal Consiglio Direttivo dell'INFN secondo quanto indicato nel bando di concorso, tenuto conto delle esigenze funzionali delle Strutture e dei programmi di ricerca dell'Istituto.

ART. 13 – Concorsi per soli titoli

1. Nei concorsi per soli titoli si applicano le seguenti norme:
 - a) l'accertamento del possesso della professionalità, prevista dalle norme vigenti e richiamata all'art. 16 del presente disciplinare è demandata al giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice;
 - b) la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base dei criteri elencati nel bando e mediante la formulazione di distinti voti per ciascun titolo valutabile assegnati collegialmente dalla Commissione. I possibili criteri di valutazione sono elencati per ciascun profilo e livello nell'art. 17 del presente Disciplinare;
 - c) le procedure concorsuali per soli titoli si concludono con la formulazione di un voto complessivo per ogni candidata o candidato che risulta essere la somma dei voti conseguiti in ciascuno dei titoli valutabili;
 - d) la graduatoria di merito del concorso sarà formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine decrescente delle votazioni finali ottenute dalle candidate e dai candidati;
 - e) la sede di lavoro di prima assegnazione dei vincitori è stabilita dal Consiglio Direttivo dell'INFN secondo quanto indicato nel bando di concorso, tenuto conto delle esigenze funzionali delle Strutture e dei programmi di ricerca dell'Istituto.

¹⁹ Art. 7, c. 3 del DPR 9 maggio 1994, n. 487

ART. 14 - Punteggi del concorso

1. Nei concorsi in cui sono previsti la valutazione dei titoli, le prove scritte e un colloquio, la Commissione dispone di complessivi 500 punti, così suddivisi:

- a) 100 per i titoli;
- b) 200 per ciascuna prova scritta. Ai fini della graduatoria si terrà conto della media dei voti riportati nelle prove scritte;
- c) 200 per il colloquio.

Sono ammessi al colloquio le candidate e i candidati che in entrambe le prove scritte abbiano riportato il punteggio di almeno 140 punti; sono inseriti nella graduatoria le candidate e i candidati che abbiano riportato nel colloquio un punteggio di almeno 140 punti.

2. Nei concorsi in cui è prevista la valutazione dei titoli ed un esame colloquio, la Commissione dispone di complessivi 200 punti, così suddivisi:

- a) 100 per i titoli;
- b) 100 per l'esame colloquio.

Sono ammessi all'esame colloquio le candidate e i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato il punteggio di almeno 70 punti; sono inseriti in graduatoria le candidate e i candidati che abbiano riportato nell'esame colloquio un punteggio di almeno 70 punti.

3. Nei concorsi per soli titoli la Commissione dispone di 100 punti. Sono inseriti nella graduatoria le candidate e i candidati che nella relativa valutazione abbiano riportato un punteggio complessivo di almeno 70 punti.

4. I punteggi riportati nei commi precedenti possono essere modificati in sede di definizione del bando.

ART. 15 – Graduatoria di merito

1. Sono dichiarati vincitori le candidate e i candidati che si trovano utilmente collocati nelle graduatorie di merito e in numero pari al numero di posti messi a concorso.

2. Sono eventualmente dichiarati idonei i candidati e le candidate che seguono in graduatoria i vincitori, fino al numero massimo di idonei stabiliti dal bando nel rispetto della normativa vigente.

3. Le graduatorie concorsuali sono utilizzabili dall'Istituto entro il termine previsto dall'art. 35, co. 5-ter del D.lgs. n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 16 – Requisiti di accesso ai profili professionali²⁰

1. Per l'accesso al profilo di Dirigente di Ricerca è richiesta, in relazione alle attività previste per i posti a concorso, una capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale in attività di ricerca di interesse dell'INFN.

2. Per l'accesso al profilo di Primo Ricercatore si richiede il possesso della laurea vecchio ordinamento o della laurea specialistica o della laurea magistrale. È richiesta, in relazione alle attività previste per i posti a concorso, una capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi in attività di ricerca di interesse dell'INFN.

3. Per l'accesso al profilo di Ricercatore occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca ottenuto in Italia o all'estero attinente all'attività prevista dal bando.

4. Per l'accesso al profilo di Dirigente Tecnologo è richiesta, in relazione alle attività previste per i posti a concorso, una capacità acquisita di svolgere in piena autonomia funzioni di particolare complessità nel campo della progettazione e/o realizzazione e/o gestione di macchine acceleratrici, apparati sperimentali, sistemi di calcolo e/o reti di comunicazione e trasmissione dati, infrastrutture per laboratori e sale sperimentali e/o di svolgere attività gestionali di strutture tecniche e/o scientifiche complesse di rilevante interesse e/o dimensione, anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali. Inoltre, si richiede il possesso della laurea vecchio

²⁰ Allegato 1 al DPR 12 febbraio 1991, n. 171

ordinamento o della laurea specialistica o della laurea magistrale, una documentata esperienza professionale, non inferiore ad anni 12 post laurea, in attività tecnologiche e/o professionali attinenti a quelle previste per i posti a concorso e, ove richiesto, superamento dell'esame di stato ed iscrizione all'albo in relazione alle funzioni da svolgere.

5. Per l'accesso al profilo di Primo Tecnologo è richiesta, in relazione alle attività previste per i posti a concorso, una capacità acquisita di svolgere autonomamente attività nel campo della progettazione e/o realizzazione e/o gestione di macchine acceleratrici, apparati sperimentali, sistemi di calcolo e/o reti di comunicazione e trasmissione dati, infrastrutture per laboratori e sale sperimentali e/o di svolgere attività gestionali di strutture tecniche e/o scientifiche, anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali.. Inoltre, si richiede il possesso della laurea vecchio ordinamento o della laurea specialistica o della laurea magistrale, una documentata esperienza professionale, non inferiore ad anni 8 post laurea, in specifica esperienza professionale e, ove richiesto, superamento dell'esame di stato ed iscrizione all'albo per le funzioni da svolgere.
6. Per l'accesso al profilo di Tecnologo occorre essere in possesso della laurea vecchio ordinamento o della laurea specialistica o della laurea magistrale e aver svolto per un triennio attività professionale o di ricerca anche nell'ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell'ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse di studio. Tali attività dovranno essere state svolte presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private, anche straniere, ovvero le candidate o i candidati dovranno essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività prevista dal bando.
7. Per l'accesso al profilo di Funzionario di Amministrazione occorre il possesso della laurea vecchio ordinamento o della laurea specialistica o della laurea magistrale.
8. Per l'accesso al profilo di Collaboratore di Amministrazione occorre il possesso del Diploma di scuola secondaria di II grado.
9. Per l'accesso al profilo di Operatore di Amministrazione occorre il possesso del Diploma di scuola secondaria di I grado.
10. Per l'accesso al profilo di Collaboratore Tecnico ER occorre il possesso del Diploma di scuola secondaria di II grado e una Specializzazione attinente alla professionalità richiesta ovvero una adeguata esperienza lavorativa.
11. Per l'accesso al profilo di Operatore Tecnico occorre il possesso del Diploma di scuola secondaria di I grado e una Qualifica professionale.

ART. 17 - Titoli valutabili e relativi criteri di valutazione

1. I titoli valutabili sono definiti per ciascun profilo e livello professionale e sono riportati nel bando di concorso.
2. Per i profili di Dirigente di Ricerca, Primo Ricercatore e Ricercatore i titoli valutabili sono:
 - a) Attività scientifica
 - b) Attività di coordinamento
 - c) Attività di terza missione
 - d) Pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (in numero non superiore a 10).
3. Per i profili di Dirigente Tecnologo, Primo Tecnologo e Tecnologo i titoli valutabili sono:
 - a) Attività tecnologica
 - b) Attività di coordinamento e/o servizio
 - c) Attività di terza missione
 - d) Pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (in numero non superiore a 10).
4. Per i profili di Dirigente Tecnologo, Primo Tecnologo e Tecnologo amministrativo-gestionale i titoli valutabili sono i seguenti:
 - a) Attività tecnologica amministrativo-gestionale
 - b) Attività di coordinamento e/o servizio
 - c) Attività di terza missione
 - d) Pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (in numero non superiore a 10).
5. I settori tecnologici di interesse INFN sono indicativamente riportati in Tabella 7.

6. Per i profili tecnici e amministrativi i titoli valutabili sono:

- a) Voto riportato nei titoli di studio
- b) Qualificazione professionale
- c) Esperienza acquisita.

7. La Commissione esaminatrice effettuerà la valutazione dei titoli sulla base dei criteri indicati nel bando e scelti tra quelli definiti nelle seguenti tabelle, tenendo conto che per quanto riguarda la valutazione della continuità temporale non devono essere penalizzanti i periodi di maternità, congedo parentale, infortunio e malattia.

Criteri di valutazione per i livelli I – III

Titolo	Descrizione dei criteri per il profilo di Ricercatore	Descrizione criteri per il profilo di Tecnologo	Descrizione criteri per il profilo di Tecnologo amministrativo-gestionale
Attività scientifica	Congruenza dell'iter formativo e dell'attività di ricerca con le attività scientifiche e programmatiche dell'ente nei settori definiti dal bando di concorso ²¹ .	Congruenza dell'iter formativo e dell'attività di ricerca tecnologica con le attività scientifiche e programmatiche dell'ente nei settori definiti dal bando di concorso. ²²	Congruenza dell'iter formativo e dell'attività svolta con le attività amministrative o gestionali dell'Ente definite dal bando di concorso ²³ .
	Consistenza, intensità, continuità temporale e rilevanza dell'attività di ricerca e della produzione scientifica e tecnologica complessiva, nonché suo grado di aggiornamento rispetto alle ricerche in atto nel campo dell'attività prevista nel bando di concorso.	Consistenza, intensità, continuità temporale e rilevanza dell'attività tecnologica complessiva, nonché suo grado di aggiornamento rispetto all'attività prevista nel bando di concorso.	Consistenza, intensità, continuità temporale e rilevanza dell'attività amministrativa o gestionale complessiva, nonché suo grado di aggiornamento rispetto all'attività prevista nel bando di concorso.
	Grado di rilevanza, competitività e durata di incarichi di ricerca presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali.	Grado di rilevanza, competitività e durata di incarichi per attività tecnologica presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, imprese.	Grado di rilevanza, competitività e durata di incarichi amministrativi e gestionali presso pubbliche amministrazioni o presso imprese.
	Grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore a convegni scientifici nazionali o internazionali.	Grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore su tematiche tecnologiche a convegni nazionali o internazionali.	Grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore su tematiche amministrative o gestionali a convegni nazionali o internazionali.
	Responsabilità in attività di ricerca in gruppi o collaborazioni nazionali o internazionali.	Responsabilità in attività tecnologiche in gruppi o collaborazioni nazionali o internazionali.	Responsabilità di progetti in ambito tecnologico-amministrativo, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari.
	Responsabilità scientifica di progetti di ricerca nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari.	Responsabilità di progetti in ambito tecnologico nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari.	Conseguimento di riconoscimenti per l'attività amministrativa o gestionale.

21 L'iter formativo è richiesto esclusivamente per i concorsi riguardanti i profili di III livello.

22 Vedi nota 21

23 Vedi nota 21

Titolo	Descrizione dei criteri per il profilo di Ricercatore	Descrizione criteri per il profilo di Tecnologo	Descrizione criteri per il profilo di Tecnologo amministrativo-gestionale
	Conseguimento di premi o riconoscimenti per l'attività scientifica o tecnologica.	Conseguimento di premi o riconoscimenti per l'attività scientifica o tecnologica.	Direzione di unità organizzative complesse o responsabilità di divisioni, servizi, reparti, uffici previsti all'interno di organizzazioni di tipo amministrativo o gestionale. Incarichi ricoperti in servizi di valenza nazionale.
Attività di coordinamento	Partecipazione a comitati scientifici o comitati organizzatori di conferenze o scuole avanzate nazionali o internazionali.	Partecipazione a comitati di indirizzo scientifico-tecnologico o comitati organizzatori di conferenze o scuole avanzate nazionali o internazionali.	Coordinamento di gruppi di lavoro su materie amministrative o gestionali presso pubbliche amministrazioni, atenei, istituti di ricerca nazionali o internazionali, imprese, Enti o soggetti privati diversi.
	Direzione di strutture, laboratori, divisioni, servizi e infrastrutture di ricerca o tecnologiche. Incarichi ricoperti in commissioni nazionali dell'INFN.	Direzione di strutture, laboratori, divisioni, servizi e infrastrutture di ricerca o tecnologiche. Incarichi ricoperti in commissioni nazionali dell'INFN o in servizi di valenza nazionale.	Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste o attività di revisore di articoli per riviste di livello internazionale in ambito amministrativo o gestionale; attività di valutazione di progetti nazionali e internazionali.
	Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste o attività di revisore di articoli per riviste scientifiche di livello internazionale; attività di valutazione di progetti nazionali e internazionali.	Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste o attività di revisore di articoli per riviste di livello internazionale in ambito tecnologico; attività di valutazione di progetti nazionali e internazionali.	Attività di formazione e di divulgazione in ambito amministrativo o gestionale.
Attività di terza missione	Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico. Organizzazione di eventi di terza missione. Attività di formazione e di divulgazione scientifica.	Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico. Organizzazione di eventi di terza missione. Attività di formazione e di divulgazione scientifica.	Congruenza di ciascuna pubblicazione con l'attività amministrativa o gestionale prevista nel bando di concorso.
Pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici	Congruenza di ciascuna pubblicazione con l'attività scientifica prevista nel bando di concorso.	Congruenza di ciascuna pubblicazione con l'attività tecnologica prevista nel bando di concorso.	Apporto individuale nei lavori in collaborazione presentati, desumibile dal curriculum.
	Apporto individuale nei lavori in collaborazione presentati, desumibile dal curriculum.	Apporto individuale nei lavori in collaborazione presentati, desumibile dal curriculum.	Originalità e rilevanza di ciascuna pubblicazione di carattere amministrativo o gestionale.
	Originalità e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica e/o tecnologica.	Originalità e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica e/o tecnologica.	Congruenza dell'attività svolta con le attività amministrative o gestionali dell'ente definite dal bando di concorso.
	Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica.	Rilevanza in ambito scientifico o tecnologico della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica.	Consistenza, intensità, continuità temporale e rilevanza dell'attività amministrativa o gestionale complessiva, nonché suo grado di aggiornamento rispetto all'attività prevista nel bando di concorso.

Criteria di valutazione per i livelli IV – VIII

Titoli	Descrizione criteri
Titoli di studio	Congruenza iter formativo con l'attività prevista per il posto messo a concorso
	Votazione riportata nei titoli di studio
Qualificazione professionale	Pertinenza con l'attività proposta per il posto a concorso
Esperienza acquisita	Pertinenza con l'attività proposta per il posto a concorso
	Professionalità conseguita
	Grado di autonomia operativa
	Attività di formazione e di divulgazione tecnico-scientifica, attività di trasferimento tecnologico
	Responsabilità e coordinamento di attività

10. In appendice, nelle tabelle 2, 3, 4, 5 e 6 sono riportati a titolo esemplificativo i punteggi dei titoli valutabili per i vari profili professionali.

TITOLO III – Casi particolari riguardanti il reclutamento del personale a tempo determinato

ART. 18 – Attivazione della procedura concorsuale straordinaria

1. L'attivazione di una procedura concorsuale straordinaria è richiesta dal direttore della struttura alla Giunta Esecutiva, indicando:
 - a) il programma e le esigenze in relazione alle quali si intende attivare il contratto a tempo determinato, e la durata del programma stesso;
 - b) il profilo professionale richiesto;
 - c) l'attività da svolgere;
 - d) la tipologia della qualificazione richiesta (titolo di studio ed eventuali requisiti specifici);
 - e) la modalità concorsuale (per soli titoli, per titoli ed esame colloquio o per titoli ed esami);
 - f) la durata del contratto (compatibile con la durata del programma);
 - g) il motivo della straordinarietà;
 - h) i fondi.
2. Il modulo di richiesta è scaricabile dalla pagina web dell'Amministrazione Centrale, Direzione Affari del Personale.

ART. 19 - Procedure straordinarie per il reclutamento

1. Le procedure concorsuali straordinarie riguardano il personale assunto a tempo determinato inquadrato nei profili di ricercatore e tecnologo. Per il personale tecnico e amministrativo sono previste le sole procedure straordinarie riguardanti le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 70/1975.
2. La modalità di procedura concorsuale straordinaria, riguardante la valutazione dei titoli e degli eventuali esame colloquio o esami, sarà individuata dalla Giunta Esecutiva dell'Istituto, su proposta del Direttore della Struttura, in sede di autorizzazione all'effettuazione del concorso stesso. Tali procedure straordinarie devono comunque rispettare i criteri di valutazione e i relativi punteggi riportati nei precedenti articoli del presente disciplinare.

3. Ove ritenuto opportuno in relazione ad una maggiore diffusione dell'informazione, il Direttore della Struttura INFN può provvedere alla pubblicazione su uno o più quotidiani di un avviso relativo all'avvio della procedura selettiva.
4. L'Istituto, nel pieno rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, può procedere all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato il personale che abbia già superato una procedura selettiva riferita a un bando europeo.
5. L'Istituto, nel pieno rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, può applicare procedure diverse di reclutamento previste o accettate da Enti pubblici nazionali o sovranazionali.

TITOLO IV – Norme finali

ART. 20 - Norma di rinvio

1. Il presente disciplinare sarà pubblicato sul sito Istituzionale dell'Istituto.
2. Per quanto non disciplinato dal presente disciplinare, si fa rimando alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo e di assunzioni di personale a tempo indeterminato nel pubblico impiego, in quanto compatibili con il disciplinare medesimo, e, in particolare, alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e al DPR 9 maggio 1994, n. 487.

APPENDICE

Tabella 1 - Regole generali per le Commissioni di concorso

Regole generali per tutte le Commissioni					
Le Commissioni sono composte da un Presidente e da due a sei componenti.					
La composizione delle commissioni è tale da assicurare collegialmente le competenze su tutte le materie di concorso.					
I componenti di una Commissione esaminatrice non possono ricoprire cariche politiche e/o sindacali e/o essere designati dai sindacati.					
Almeno un componente è scelto tra i dipendenti dell'INFN.					
Di norma nessun genere può superare i 2/3 dei componenti della commissione.					
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'INFN inquadrato in un profilo non inferiore al Collaboratore di Amm.ne.					
Procedure concorsuali a tempo indeterminato					
Regole per le Commissioni relative a concorsi per i livelli I-III		Regole per le Commissioni relative a concorsi per i livelli IV-VIII			
Il Presidente deve essere	Professore ordinario		Il Presidente deve essere	Professore ordinario	
	Professore straordinario			Professore straordinario	
	Dirigente	di Ricerca		Professore associato	
		Tecnologo		Ricercatore universitario	
Amm.vo I ^a fascia		Dirigente	di Ricerca		
La maggioranza dei componenti della Commissione deve essere esterna all'Istituto.	Almeno un componente della Commissione deve essere esterno all'Istituto. Possono essere componenti della Commissione anche: - Collaboratore Tecnico E. R. inquadrato in un profilo superiore a quello del posto messo a concorso. - Funzionario di amministrazione inquadrato in un profilo superiore a quello del posto messo a concorso. - Collaboratore di amministrazione inquadrato in un profilo superiore a quello del posto messo a concorso.		Tecnologo		
			Amm.vo I ^a fascia		
			Amm.vo II ^a fascia		
		Ricercatore	Il livello o III livello		
		Tecnologo	Il livello o III livello		
Procedure concorsuali a tempo determinato					
Regole per le Commissioni relative a concorsi per i livelli I-III		Regole per le Commissioni relative a concorsi per i livelli IV-VIII			
Il Presidente deve essere	Professore ordinario		Il Presidente deve essere	Professore ordinario	
	Professore straordinario			Professore straordinario	
	Dirigente	di Ricerca		Professore associato	
		Tecnologo		Ricercatore universitario	
Amm.vo I ^a fascia		Dirigente	di Ricerca		
La maggioranza dei componenti della Commissione deve essere esterna all'Istituto, ma tale composizione può essere derogata dalla Giunta Esecutiva. Pertanto, in presenza di deroga, possono essere componenti della Commissione anche:			Tecnologo		
			Amm.vo I ^a fascia		
			Amm.vo II ^a fascia		
		Ricercatore	Il livello o III livello		
		Tecnologo	Il livello o III livello		

- personale con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 36, inquadrato nel profilo di Ricercatore o Tecnologo.		Funzionario	V livello o IV livello
	<p>Almeno un componente della Commissione deve essere esterno all'Istituto.</p> <p>Possono essere componenti della Commissione anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Collaboratore Tecnico E. R. inquadrato in un profilo superiore a quello del posto messo a concorso. - Collaboratore di amministrazione inquadrato in un profilo superiore a quello del posto messo a concorso. 		

Tabella 2 - Esempi di punteggi per la valutazione dei titoli per il profilo di Ricercatore sperimentale

Titoli	Punteggi DR sperimentale	Punteggi PR sperimentale	Punteggi R Sperimentale
Attività scientifica	30	40	50
Attività di coordinamento	30	20	10
Attività di terza missione	10	10	10
Pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (in numero non superiore a 10)	30	30	30

Tabella 3 - Esempi di punteggi per la valutazione dei titoli per il profilo di Ricercatore teorico

Titoli	Punteggi DR teorico	Punteggi PR teorico	Punteggi R teorico
Attività scientifica	35	40	40
Attività di coordinamento	20	10	5
Attività di terza missione	10	10	10
Pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (in numero non superiore a 10)	35	40	45

Tabella 4 - Esempi di punteggi per la valutazione dei titoli per il profilo di Tecnologo

Titoli	Punteggi DT	Punteggi PT	Punteggi T.
Attività tecnologica	30	40	50
Attività di coordinamento e/o servizio	30	20	10
Attività di terza missione	10	10	10
Pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (in numero non superiore a 10).	30	30	30

Tabella 5 - Esempi di punteggi per la valutazione dei titoli per il profilo di Tecnologo amministrativo-gestionale

Titoli	Punteggi DT	Punteggi PT	Punteggi T.
Attività tecnologica amministrativo-gestionale	40	50	60
Attività di coordinamento e/o servizio	35	25	15
Attività di terza missione	5	5	5
Pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (in numero non superiore a 10).	20	20	20

Tabella 6 - Esempi di punteggi per la valutazione dei titoli per i profili Tecnici e Amministrativi

Titoli	Punteggi per i Tecnici	Punteggi per gli Amministrativi
Titoli di studio	20	20
Qualificazione professionale	30	30
Esperienza acquisita	50	50

Tabella 7 - Settori tecnologici

Amministrativo-gestionale
Elettronica
Meccanica
Informatica
Sensoristica
Acceleratori
Impiantistica (Vuoto, Criogenia, Ing. Elettrotecnica, Ing. Civile, etc.)
Sicurezze
Comunicazione
Terza Missione